



**TRIBUNALE DI ASTI**

Il Giudice del Lavoro, Ivana Lo Bello, ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 28 St. Lav.**

nel procedimento promosso da:

**CSE FLPL**

in persona del responsabile territoriale pro-tempore

E

**MOISO DANILLO**

in qualità di componente RSU

rappresentati e difesi dall'avv.to Luca Biagioni

**parte ricorrente**

C O N T R O

**CASA DI RIPOSO CITTA' DI ASTI**

In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Monica Maria Negro

**parte resistente**

letti gli atti;

a scioglimento della riserva che precede;

**osserva**

Con ricorso depositato in data 4/8/2022 l'Organizzazione Sindacale in epigrafe indicata e il componente RSU eletto nelle sue liste convenivano in giudizio la Casa di Riposo Città di Asti, deducendo la natura antisindacale della condotta di parte datoriale consistente nell'aver proceduto all'adozione del verbale di accordo sindacale di secondo livello relativo alla progressione economica orizzontale senza avere proceduto alla loro preventiva convocazione, in violazione dell'art. 7, comma 2, C.C.N.L. Funzioni Locali e degli artt. 5 e 6 de ACQ del 7/8/98.

Chiedevano pertanto ordinarsi alla convenuta la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la difesa della convenuta rilevava che la mancata convocazione era da ascrivere a una mera dimenticanza del tutto priva di intenzionalità, evidenziando che l'incontro sindacale in argomento si era tenuto su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali a seguito dello stato di agitazione del personale.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita documentalmente.

Come evidenziato in parte narrativa, le parti ricorrenti lamentano d'essere state escluse dalla procedura di contrattazione prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. di settore, conclusasi con la sottoscrizione dell'accordo di secondo livello relativo alla progressione economica orizzontale del personale, così ledendo le proprie prerogative sindacali.

La tesi merita d'essere condivisa.

Vale all'uopo osservare che ai sensi della menzionata disposizione negoziale *"La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3"* (comma 1) e *"I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L."* (comma 2 ).

L'art 7 cit. prosegue elencando le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa, che contempla, tra l'altro, alla lett. c) *"i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche"*.

Non pare allora potersi minimamente dubitare che la materia sulla quale l'O.S. ricorrente e il suo RSU lamentano l'omessa attivazione delle relazioni sindacali sia interamente rimessa alla contrattazione, alla quale parte datoriale si è pacificamente sottratta.

Tale comportamento, coinvolgendo uno specifico istituto dell'assetto contrattuale delle relazioni sindacali, finisce col ledere oggettivamente gli interessi collettivi dei quali le parti ricorrenti sono portatrici, risultando del tutto indifferente che la condotta dell'Ente sia connotata o meno da uno specifico intento lesivo, che per vero non rileva né nel caso di condotte tipizzate perché

consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale (cfr. Cass. civ. n. 7706/2004; Cass. civ. n. 1684/2003; Cass. civ. n. 5295/97).

Conclusivamente il denunciato comportamento costituisce condotta antisindacale, trattandosi di condotta che di fatto ha impedito alle parti istanti l'esercizio dell'attività sindacale che è quella di negoziare, di guisa che deve ordinarsi alla Casa di Riposo Città di Asti di avviare la trattativa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del C.C.N.L.

Va accolta, altresì, la domanda concernente l'ordine di affissione del decreto in luogo accessibile a tutti nei locali aziendali, sussistendo l'interesse di cui all'art. 25 S.L.

Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla stregua dei valori minimi tenendo conto della moderata complessità della lite.

#### **P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara antisindacale il comportamento della Casa di Riposo Città di Asti e ordina alla stessa di avviare la trattativa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del C.C.N.L. di categoria.

Ordina alla Casa di Riposo Città di Asti, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di affiggere il presente decreto nei locali aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento.

Condanna parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.850, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Asti, 11/10/2022

Il Giudice  
Ivana Lo Bello